GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — MARTEDÌ 19 APRILE — NUM. 93

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0.25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0.30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — Roma

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — nel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — nel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **173** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli articoli 11, 20, 25, 27, 28 e 31 della legge 21 dicembre 1890 n. 7321 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

Art. 11. — Possono essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza, ove abbiano i requisiti che saranno stabiliti nel regolamento e previo il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, gli ufficiali ed i marescialli dei reali carabinieri ed i graduati delle guardie di città.

Possono essere ammessi nel medesimo personale gli ufficiali degli altri Corpi dell'esercito e dell'armata, purchè non oltrepassino l'età di anni 45, ed abbiano superato gli esami di concorso prescritti dall'art. 9 della legge.

Sono titoli di preferenza per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata, a parità di voti negli esami di concorso, i maggiori servizi militari prestati.

Art. 20. — L'arruolamento delle guardie di città è riservato al Ministro dell'Interno il quale, a mezzo delle Prefetture, raccoglierà le domande degli aspiranti, e dopo aver accertata la regolarità dei documenti comprovanti il concorso dei requisiti voluti dal regolamento, provvederà alla nomina.

Art. 25. — Le infrazioni alla disciplina e le mancanze al servizio delle guardie di città, sono punite nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento:

1° Con l'ammonizione;

2° Con la sospensione della paga sino a tre mesi;

3° Con l'arresto in camera di disciplina fino a 00 giorni;

4° Con la retrocessione dal grado;

5° Con il licenziamento;

6° Con l'espulsione dal Corpo;

7° Con la incorporazione nelle Compagnie di disciplina.

Art. 27. — Sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di disciplina tutte le infrazioni e mancanze alle quali sono applicabili le pene di che ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'art. 25.

Il Consiglio pronunzia, sentito l'imputato nelle sue discolpe, e le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'interno.

Le pene di cui ai numeri 1, 2 e 3 del citato art. 25 saranno inflitte, secondo le prescrizioni del regolamento, dall'ufficiale comandante, dall'ispettore provinciale, dal Questore, dal Sottoprefetto, dal Prefetto e dal Ministro dell'interno.

Art. 28. — E' punita secondo il codice penale militare e dai tribunali militari:

1° La diserzione qualificata, cioè con asportazione d'armi da fuoco del Corpo;

2° L'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minaccie o vie di fatto.

Sono superiori i graduati del Corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 31. — Le guardie di città sono comandate e dirette nel servizio, sotto la dipendenza dell'autorità politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

Al comando delle guardie nelle città, sedi di questura, sarà dal Ministro dell'interno designato un ufficiale di pubblica sicurezza, il quale dovrà in servizio vestire la divisa che sarà stabilita dal regolamento.

Art. 2.

Il regolamento 5 febbraio 1891 n. 67, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e quello 5 febbraio 1891 n. 68, per il Corpo delle guardie di città, saranno con decreto reale modificati e coordinati alle disposizioni precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1892.

UMBERTO.

G. Nicotera.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. Chimirri.

Il Numero 172 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

È sospeso pei due esercizi 1892 93, 1893-94 lo stanziamento nel bilancio del Ministero di agricoltura e commercio dell'annua somma di un milione, determinato nella legge 31 maggio 1887 n. 4511, per concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati della Liguria e frattanto vi sarà provveduto coi fondi che sono disponibili sugli stanziamenti già inscritti in bilancio.

Per l'esercizio 1894 95 e seguenti, sarà ristabilita l'iscrizione in bilancio, giusta il disposto della legge medesima.

Art. 2.

Negli esercizi 1892 93, 1893-94, 1894-95, non sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero d'agricoltura e commercio l'annualità di lire 25,000 stabilita nell'art. 2 della legge 26 luglio 1888 n. 5600, per concorso dello Stato nelle operazioni di credito fondiario in pro dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore, e vi sarà provveduto coi fondi che sono disponibili in lire 75,000 per gli stanziamenti già inscritti in bilancio. Sarà poi la detta iscrizione reintegrata nell'esercizio 1895-96 e seguenti, come nella legge suddetta è ordinato.

Art. 3.

È sospeso nell'esercizio 1892 93 lo stanziamento nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero di agricoltura e commercio della somma di lire 450,000 per acquisto di stalloni, stabilito nella legge 26 giugno 1887 n. 4644.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1892.

UMBERTO.

Di Rudinì.
L. Luzzatti.

Visto: *Il Guardasigilli* B. Chimirri.

Il Numero 120 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 7 aprile 1892 n. 111, con la quale il Governo del Re è autorizzato ad emettere buoni del tesoro a lunga scadenza;

Veduti la legge del 17 febbraio 1884 n. 2016 (serie 3ª) ed il Regolamento approvato con R. decreto del 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª) per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, di concerto con quelli per le Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per la esecuzione della legge 7 aprile 1892 n. 111 relativa alla emissione dei buoni del tesoro a lunga scadenza, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1892.

UMBERTO.

Di Rudinì.
L. Luzzatti.
G. Colombo.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. Chimirri.

REGOLAMENTO
per la emissione dei buoni del tesoro a lunga scadenza

CAPO I.

Forma e contrassegni dei buoni — Serie e valore corrispondente.

Art. 1.

I buoni del tesoro a lunga scadenza, autorizzati con la legge del 7 aprile 1892 numero 111, sono emessi dalla Direzione generale del tesoro.

Essi sono all'ordine e si distinguono nelle seguenti serie:

Serie *A* da	. . . . . .	L.	1,000
» *B* da	. . . . . .	»	10,000
» *C* da	. . . . . .	»	20,000
» *D* da	. . . . . .	»	50,000
» *E* da	. . . . . .	»	100,000

I buoni hanno un numero progressivo per ciascuna serie e per ciascuna emissione e sono sottoscritti dal direttore generale del tesoro e muniti del visto della Corte dei conti.

Art 2.

Gl'interessi sui buoni sono corrisposti annualmente in una sola rata posticipata, e decorrono dal giorno in cui la somma capitale per il loro acquisto è versata nelle tesorerie.

Art. 3.

I buoni a lunga scadenza sono impressi su carta filigranata portante lo stemma reale e la dizione « *Buono del tesoro* » circondata da fregi ripetuta sulle cedole, sono staccati da fascicoli a matrice e contromatrice ed hanno i seguenti segni caratteristici:

Nel *recto* il suggello a secco del Ministero del tesoro e la leggenda « *Buono del tesoro a lunga scadenza* » e sotto di questa lo stemma reale; la somma capitale espressa a stampa ed a forellini; la lettera della serie corrispondente; la data ed il numero della legge 7 aprile 1892 n. 111, e del regio decreto che approva il presente regolamento.

Essi portono inoltre l'indicazione della persona o dell'ente al cui ordine sono emessi, della tesoreria in cui fu versata la somma per l'acquisto, della scadenza per il pagamento annuale degli interessi, nonchè per il rimborso del capitale, e della tesoreria presso la quale avrà luogo il rimborso.

Il *verso* è lasciato in bianco per le girate e per le eventuali annotazioni di vincolo.

Ogni buono, a seconda della scadenza, ha nella parte inferiore da sei a dieci cedole per il pagamento degli interessi annuali e ciascuna cedola nel *recto* è segnata con numero progressivo e porta l'indicazione del capitale, dell'interesse, dell'esercizio di emissione del buono e della scadenza.

Le cedole hanno nel *verso* l'indicazione della serie corrispondente al buono entro un fregio di colore alquanto più carico di quello del *recto*, e portano inoltre indicati la data ed il numero del Regio decreto che ne fissa il saggio d'interesse.

Tanto il buono quanto le cedole hanno il fondo del *recto*, dei seguenti colori:

Serie *A* bruno d'Italia; serie *B* turchino orientale; serie *C* verde annas; serie *D* geranio; serie *F* giallo arancio.

Art. 4.

I buoni del tesoro a lunga scadenza sono custoditi in apposita cassa forte con serratura a differente congegno presso la tesoreria centrale e la loro estrazione sia per le operazioni di scritturazione ed emissione come per la spedizione alle tesorerie ha luogo su ordini del direttore generale del tesoro. Il movimento di introduzione e di estrazione dalla tesoreria è tenuto in evidenza mediante apposito registro in diversi esemplari da conservarsi dal tesoriere e dal controllore, detentori delle chiavi, mentre un esemplare resterà nella cassa ed un altro nell'ufficio della Direzione generale del tesoro, cui è affidato il servizio.

Alle operazioni d'introduzione e di estrazione dei titoli, intervengono i detti funzionari, che convalidano con la loro sottoscrizione negli esemplari del registro le operazioni eseguite.

Art. 5.

L'emissione dei buoni viene regolata in guisa da non oltrepassare, rispetto all'importo complessivo, i limiti stabiliti dall'articolo 1 della legge 7 aprile 1892 n. 111, e da non eccedere in riguardo agli esercizi di scadenza le proporzioni stabilite pel loro graduale ammortamento dal successivo art. 2.

Saranno date all'uopo le necessarie disposizioni per regolare in conformità i versamenti d'acquisto.

Art. 6.

Agli effetti degli articoli 143, numeri 2 e 17, della legge 13 settembre 1874 n. 2076 (serie 2ª), 26, n. 7 e 40 della legge 13 settembre 1874 n. 2077 (serie 2ª), i buoni del tesoro a lunga scadenza si intendono pareggiati ai buoni del tesoro ordinari.

CAPO II.

Emissione dei buoni.

Art. 7.

I versamenti per l'acquisto dei buoni del tesoro a lunga scadenza sono ricevuti dalla tesoreria centrale e da tutte le tesorerie provinciali del Regno, nelle epoche e nei limiti determinati dalla Direzione generale del tesoro, e devono essere accompagnati da apposita fattura in esecuzione dell'articolo 261 del regolamento di contabilità generale.

All'atto del versamento le tesorerie rilasciano quietanza dal bollettario per le entrate dello Stato con le seguenti indicazioni, oltre quelle prescritte dalle norme generali:

a) il nome, cognome e paternità della persona, o la denominazione dell'ente morale, al cui ordine devono essere rilasciati i buoni, o nel caso dell'ente morale anche la qualità di chi lo rappresenta;

b) la quantità dei buoni da acquistarsi, loro serie e scadenza;

c) la tesoreria che dovrà alla scadenza effettuare il rimborso.

Art. 8.

L'Amministrazione può accettare anche buoni del tesoro ordinari non ancora scaduti, per l'importo del loro capitale, in equivalente del numerario per l'acquisto dei buoni a lunga scadenza.

In questo caso, a tergo dei buoni ordinari non scaduti e delle relative contromatrici viene rinnovata la liquidazione degli interessi in proporzione del tempo decorso.

La liquidazione è fatta dalla Direzione generale del tesoro e munita del visto della Corte dei conti.

A tale scopo, il possessore deve girare il buono od i buoni non scaduti all'ordine della Direzione generale del tesoro con quietanza del tesoriere centrale, per commutarli in quietanza di versamento per la parte rappresentante il capitale, ed in vaglia del tesoro a favore dello stesso possessore in pagamento degli interessi liquidati.

L'Intendenza di finanza provvede per l'invio dei buoni anzidetti alla Amministrazione centrale, trasmettendole, ad un tempo, le corrispondenti contromatrici, se i buoni fossero pagabili presso la stessa teso-

reria in cui essi furono versati per gli effetti di cui nel primo comma.

In caso diverso al richiamo delle contromatrici dalla tesoreria competente provvede la Direzione generale del tesoro.

Art. 9.

Con riferimento alla quietanza, di cui al precedente articolo 7, la tesoreria emette e consegna alla parte versante una dichiarazione di ricevuta provvisoria da staccarsi da un apposito bollettario a madre e figlia, la quale dichiarazione viene poi restituita alla consegna dei buoni secondo il prescritto del successivo articolo 13. Uguale dichiarazione di ricevuta provvisoria, con indicazione precisa dei buoni versati, è rilasciata nel caso previsto dall'articolo precedente.

Ove la consegna dei buoni dovesse farsi a persona diversa da chi eseguisce il versamento, il che deve risultare dalla relativa fattura, se ne fa espressa menzione nella ricevuta provvisoria.

Art. 10.

Alla chiusura delle operazioni giornaliere il controllore di tesoreria, descritte in apposito elenco le quietanze emesse nel corso della giornata per acquisto di buoni a lunga scadenza, consegna l'uno e le altre alla rispettiva Intendenza di finanza. Consegna pure i buoni ordinari versati e le corrispondenti contromatrici di cui all'articolo 8, unitamente alla seconda figlia della ricevuta provvisoria di cui all'articolo 9.

L'Intendenza ne cura subito l'invio alla Direzione generale del tesoro, la quale, in base ai documenti ricevuti, procede alle occorrenti operazioni per la emissione dei buoni richiesti ed eseguisce le conseguenti registrazioni nelle proprie scritture principali e sussidiarie.

I buoni descritti in elenco in duplo, sono fatti pervenire alla Corte dei conti per il proprio visto e per le opportune annotazioni nelle sue scritture conformi a quelle tenute dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 11.

Avuti i titoli in restituzione dalla Corte dei conti, l'Amministrazione del tesoro opera il distacco delle corrispondenti contromatrici che conserva presso di sè, provvedendo immediatamente per l'invio dei buoni accompagnati da elenchi processi verbali in duplo, alle tesorerie che ne devono fare la consegna agli acquirenti, e dandone contemporaneamente avviso alle rispettive Intendenze di finanza.

Art. 12.

I pieghi assicurati sono aperti dal tesoriere con l'assistenza del controllore e in presenza di un funzionario dell'Intendenza di finanza, i quali, qualora rilevassero irregolarità o discrepanza nei buoni, ne fanno annotazione a piedi dell'elenco d'invio e ne danno immediata partecipazione alla Direzione generale del tesoro.

Le operazioni su menzionate nella tesoreria centrale hanno luogo col concorso del tesoriere, del controllore e del delegato della terza chiave della cassa di riserva.

La custodia dei buoni a lunga scadenza nelle tesorerie, fino alla consegna alle parti, seguirà in analogia al disposto con l'articolo 620 del regolamento di contabilità generale.

Le tesorerie devono tenere un giornale di carico e scarico del movimento dei buoni a lunga scadenza.

Art. 13.

La consegna dei buoni alla persona indicata nella dichiarazione di ricevuta provvisoria di cui all'articolo 9 è fatta previo accertamento della identità della persona stessa, a sua richiesta e verso la contemporanea restituzione della dichiarazione medesima munita di sua firma.

La ricevuta provvisoria così ritirata viene unita alla propria matrice.

CAPO III.

Pagamento degli interessi annuali e rimborso del capitale — Contabilità mensili — Prescrizione

Art. 14.

Il pagamento delle cedole annuali dei buoni a lunga scadenza si eseguisce dalla tesoreria centrale e da tutte le tesorerie provinciali del Regno verso presentazione dei buoni.

Gli esibitori producono i titoli accompagnati da distinta da essi sottoscritta e con l'indicazione del loro domicilio.

Le distinte coi titoli sono dagli esibitori consegnate al controllore di tesoreria, il quale deve:

a) assicurarsi che le cedole siano giunte a maturità di pagamento, che non siano colpite da la quinquennale prescrizione, e che agli effetti del successivo articolo 32 nulla si opponga al pagamento degli interessi;

b) confrontare singolarmente i titoli con la distinta per accertare la perfetta corrispondenza tra loro nelle volute indicazioni;

c) munire del proprio visto le distinte, dopo avere riconosciuto tutto regolare, registrarle e passarle insieme ai titoli al tesoriere per il pagamento.

Da sua parte il tesoriere, eseguiti i riscontri di cui sopra e dopo essersi assicurato della legittimità o regolarità dei titoli, distacca le relative cedole scadute, ne corrisponde l'importo procedendo allo immediato loro annullamento mediante foro a macchina ed applicazione del bollo a calendario.

Art. 15.

Alla fine di ciascun mese i tesorieri producono col mezzo delle Intendenze di finanza, alla Direzione generale del tesoro, in appositi elenchi e distintamente per emissione dei buoni, la contabilità delle cedole pagate.

L'esattezza degli elenchi e delle corrispondenti dimostrazioni riepilogative col riscontro dei titoli è riconosciuta dalle Intendenze di finanza, le quali vidimano gli elenchi ed i riepiloghi e li assistono alla formazione dei pieghi nei modi e per lo scopo determinati per il servizio del Debito pubblico giusta l'articolo 497 del regolamento di contabilità generale.

La tesoreria centrale produce direttamente la sua contabilità.

Art. 16.

La Direzione generale del tesoro, ricevuti i pieghi e proceduto alla verificazione dei titoli, accerta l'esattezza delle somme pagate ed eseguisce le registrazioni di scarico sulle proprie scritture.

Trasmette poi un esemplare degli elenchi e dei riepiloghi, unitamente alle cedole estinte, alla Corte dei conti per i suoi riscontri e per il conseguente rilascio delle dichiarazioni di regolarità a scarico dei tesorieri, dopo di che sarà provveduto dalla Direzione generale del tesoro alla imputazione delle somme pagate al competente capitolo del bilancio.

Contemporaneamente la Direzione generale del tesoro provvede alla liquidazione della imposta di ricchezza mobile sull'ammontare degli interessi pagati al netto e dispone la emissione del relativo mandato di pagamento da commutarsi in quietanza d'entrata.

Art. 17.

L'importo degli interessi colpiti dalla quinquennale prescrizione, giusta il successivo articolo 22, sarà portato in conto proventi del tesoro, ed all'uopo la Direzione generale del tesoro emetterà annualmente per le cedole prescritte mandato di pagamento da commutarsi in quietanza d'entrata con imputazione al relativo capitolo a favore del tesoriere centrale.

Art. 18.

Prima della scadenza dei buoni o del rimborso in anticipazione, giusta il successivo articolo 19, la Direzione generale del tesoro fa pervenire, col mezzo delle Intendenze di finanza, alle tesorerie provinciali e, direttamente, alla tesoreria centrale, le contromatrici dei buoni di cui sia da rimborsarsi il capitale.

I tesorieri eseguiscono il pagamento dei buoni scaduti previo confronto con le relative contromatrici.

Il pagamento è fatto dietro quietanza del titolare, o quando il buono risulti girato, con quietanza dell'ultimo giratario, assicurandosi, in questo secondo caso, della regolarità delle girate, giusta il disposto col successivo articolo 25.

Nell'esecuzione dei pagamenti devono osservarsi le cautele e le formalità di cui agli articoli 438, 439, 441, 444, 445 e 446 del regola-

mento di contabilità generale. Non sono ammesse le quietanze in foglio a parte di cui all'articolo 410.

Ai buoni pagati i tesorieri uniscono le contromatrici corrispondenti. Gli uni e le altre sono prodotti a corredo delle contabilità mensili sotto l'osservanza ed agli effetti delle norme stabilite negli articoli 15 e 16.

Art. 19.

Nel caso di rimborso in anticipazione agli effetti dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 7 aprile 1892, la Direzione generale del tesoro, a mezzo della *Gazzetta Ufficiale del Regno* e dei Bollettini ufficiali delle Prefetture, nonchè con avvisi da pubblicarsi nelle Camere di commercio e presso le Intendenze di finanza e le tesorerie provinciali e quella centrale del Regno, renderà noti i buoni che i possessori sono chiamati a presentare per la realizzazione anticipata del capitale, colla indicazione della serie, dell'emissione, della scadenza rispettiva e del termine nel quale deve aver luogo la presentazione.

Il tesoriere eseguisce il pagamento della somma da rimborsarsi nei modi indicati nell'articolo precedente e paga contemporaneamente le cedole scadute, nonchè gl'interessi dell'anno in corso fino al termine suddetto, secondo la liquidazione che gli sarà comunicata preventivamente dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Quando i buoni non siano presentati nel termine stabilito, l'Amministrazione provvede d'ufficio alla loro riscossione colla scorta della contromatrice e cura che l'importo relativo, in un cogli interessi maturati, dedotte le spese di deposito, sia versato nella Cassa dei depositi e prestiti a favore degli aventi diritto. Da quel termine cesseranno di decorrere gl'interessi sui buoni non esibiti.

A giustificazione del pagamento eseguito i tesorieri uniscono a corredo dei conti mensili le contromatrici dei buoni rimborsati di ufficio, colla annotazione a tergo dell'operazione fatta e colla indicazione delle polizze rilasciate dalla Cassa depositi e prestiti. Tali contromatrici vengono firmate dal tesoriere e dal controllore e munite del visto del primo ragioniere e dell'intendente.

Le polizze di deposito si conservano in tesoreria e sono consegnate agli aventi diritto verso la restituzione del buono sul quale la parte farà dichiarazione di ricevuta della polizza.

Art. 21.

La Direzione generale del tesoro, su domanda degli interessati può disporre che il pagamento dei buoni venga fatto da una tesoreria diversa da quella in origine designata.

Art. 22.

Le rate annuali d'interesse sui buoni, che non siano reclamate per il corso di cinque anni dalla scadenza dei pagamenti, saranno prescritte.

Sarà prescritto il rimborso del capitale quando non ne sia reclamato il pagamento durante trenta anni continui dal giorno della scadenza.

CAPO IV.

Divisioni e riunioni.

Art. 23.

La Direzione generale del tesoro può concedere che i buoni di una serie vengano convertiti in buoni di altra serie, sia dividendo quelli di valore maggiore in buoni di valore minore, sia riunendo quelli di valore minore in uno o più di valore maggiore.

I buoni emessi in sostituzione devono corrispondere perfettamente per l'importo complessivo, per l'emissione e per la scadenza a quelli presentati per la divisione o la riunione, e vengono intestati allo stesso titolare, o nel caso di girata, di cessione e di traslazione per sentenza, all'ultimo giratario, o al cessionario, o alla persona indicata nella sentenza.

Per le dette operazioni i possessori dei buoni debbono presentare domanda alla Direzione generale del tesoro o direttamente, o col mezzo delle Intendenze di finanza, le quali autorizzano le dipendenti tesorerie a ricevere i titoli ed a rilasciare agli esibitori apposita ricevuta.

Le domande sono dalle Intendenze trasmesse alla Direzione generale del tesoro.

I buoni vengono ad essa inviati dai tesorieri col concorso dei controllori, previe le debite constatazioni e redazione di *elenco processo verbale* in tre esemplari, di cui uno è conservato dal tesoriere, un secondo esemplare da rinchiudersi nel piego, ed il terzo da trasmettersi dall'Intendenza alla Direzione generale unitamente alla domanda.

Art. 24.

Compiute, col concorso della Corte dei conti, le domandate operazioni di riunione o divisione, la Direzione generale del tesoro provvede per l'invio dei nuovi buoni alle tesorerie, le quali, in quanto siano applicabili, debbono attenersi alle prescrizioni di cui agli articoli 12 e 13.

CAPO V.

Girata — Cessione — Procura — Successione — Opposizione e sequestro.

Art. 25.

I buoni a lunga scadenza sono trasmissibili mediante girata scritta a tergo di essi, datata e sottoscritta dal girante.

La girata è esente da tassa di registro e di bollo, secondo è dichiarato dall'articolo 6.

La girata deve indicare il nome, cognome e paternità della persona cui il buono viene ceduto, ed in caso di girate a favore di enti vi si deve far risultare, oltre all'ente, anche la qualità della persona o delle persone che lo rappresentano.

Art. 26.

Nel caso di alienazione o di cessione di buoni fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, il cessionario può ottenere la traslazione del titolo al suo ordine, presentando alla Direzione generale del tesoro regolare domanda accompagnata dal buono ceduto e dall'originale o da copia autentica dell'atto di cessione.

La Direzione generale del tesoro provvede alla traslazione mediante annullamento del titolo stesso ed emissione di un titolo nuovo. Prende nota sulla contromatrice e sui suoi registri dell'avvenuto trasferimento.

Art. 27.

La traslazione dei buoni a lunga scadenza può anche eseguirsi in forza di sentenza passata in giudicato che espressamente la ordini.

L'avente diritto, per ottenere la traslazione, deve farne domanda alla Direzione generale del tesoro, esibendo la sentenza coi documenti che ne provino il passaggio in cosa giudicata, ed il buono da trasferirsi.

Qualora il buono non sia in possesso dell'avente diritto, la traslazione non può operarsi se non dopo adempiute le formalità prescritte nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione dei buoni, ai sensi del Capo VIII. La traslazione ha luogo nel modo indicato all'articolo precedente.

Art. 28.

Il possessore del buono, che abbia costituito un procuratore per riscuoterne l'importo alla scadenza, deve far pervenire alla Direzione generale del tesoro l'occorrente atto in originale o in copia autentica, in base al quale sono impartite le necessarie istruzioni alla tesoreria designata per il pagamento.

Art. 29.

Nei casi di morte dei possessori dei buoni, la successione testamentaria o ab-intestato si giustifica mediante i documenti prescritti dall'articolo 337 del regolamento di contabilità generale.

In base a detti documenti ed altri che, ai termini di legge e secondo i casi, fosse indispensabile di richiedere, la Direzione generale del tesoro fa luogo, su domanda degli interessati, sia al pagamento a scadenza, del capitale in favore degli eredi, sia al trasferimento all'ordine loro nei modi e con le forme indicate nel precedente articolo 26.

Art. 30.

Le opposizioni ed i sequestri sui buoni del tesoro a lunga scadenza sono soggetti agli articoli 512 e seguenti del regolamento di contabilità generale.

Le opposizioni ed i sequestri non possono colpire gl'interessi.

CAPO VI.

Cauzioni — Vincolo — Deposito.

Art. 31.

I buoni a lunga scadenza sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni da prestarsi nell'interesse dello Stato, dei comuni e delle provincie e di ogni altra pubblica Amministrazione, ed a senso dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1892 anche negli appalti delle esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Per tale effetto i buoni possono essere sottoposti ad annotazione di vincolo o depositati nella Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 32.

L'annotazione ha luogo, sentita l'Avvocatura erariale, a cura della Direzione generale del tesoro su dichiarazione della parte da farsi per atto notarile o per scrittura privata autenticata da notaio. L'annotazione di vincolo è fatta sul buono e sulle relative matrice e contromatrice ed è firmata dal Direttore generale del tesoro e munita del bollo d'ufficio.

Il pagamento degli interessi sui buoni vincolati per cauzione non può aver luogo che presso una sola tesoreria, designata dal possessore ed indicata nella annotazione di vincolo.

Art. 33.

Il deposito ha luogo con le norme stabilite dalla legge 27 maggio 1875 n. 2779, e dal regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1875 n. 2802.

L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti è tenuta a riscuotere gli interessi alle scadenze annuali ed a provvedere al pagamento di essi, senza prelevamento di tassa di custodia, con le stesse modalità prescritte per i depositi in effetti pubblici, giusta gli articoli 37 e 38 del regolamento sovracitato, modificati col regio decreto 4 novembre 1891 n. 667.

Art. 34.

Lo svincolo e la restituzione dei buoni dati in malleveria ha luogo per determinazione delle competenti autorità.

I buoni in deposito sono liberati dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti con le norme stabilite nel regolamento 9 dicembre 1875 n. 2802, e restituiti alla parte.

La cancellazione del vincolo è fatta col mezzo di annotazione sul buono e sulla matrice e contromatrice a cura della Direzione generale del tesoro, sentita l'Avvocatura erariale.

Art. 35.

L'espropriazione e l'eventuale alienazione dei buoni dati in cauzione sono ordinate dalla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ed hanno luogo per mezzo della Direzione generale del tesoro.

Art. 36.

Se i buoni dati in cauzione sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, questa, in base al decreto dell'autorità competente, dispone la restituzione dei buoni medesimi e il contemporaneo loro invio alla Direzione generale del tesoro.

La Direzione generale del tesoro annulla il buono da espropriarsi facendone annotazione nelle rispettive matrice o contromatrice, e nel caso che l'espropriazione lo colpisca nella sua integrità, ne emette un altro dello stesso importo, e con eguale scadenza, all'ordine o del creditore espropriante o di chi altri è indicato nel decreto, provvedendo alla consegna nel modo consueto.

Qualora l'espropriazione non comprendesse gli interessi maturati, la Direzione generale del tesoro provvede al pagamento a favore del possessore del buono delle cedole scadute e non riscosse, e per gli interessi dell'anno in corso al pagamento del prorata fino al giorno dell'espropriazione. Per la parte degli interessi decorrendi dal giorno dell'espropriazione fino alla scadenza annuale, la Direzione generale del tesoro provvede a suo tempo al pagamento a favore dell'avente diritto con mandato diretto, consegnandosi in questo caso il nuovo buono senza la cedola dell'anno in corso all'epoca dell'espropriazione.

Art. 37.

Nel caso che l'espropriazione colpisca una parte sola della somma capitale rappresentata dal buono, la Direzione generale emette nuovi buoni all'ordine dell'avente diritto secondo il decreto di espropriazione fino alla concorrenza della parte espropriata, e per la rimanente parte a favore del possessore del buono annullato.

Qualora la somma del debito pel quale ha luogo l'espropriazione non corrispondesse alle serie indicate nell'articolo 1 e l'importo complessivo dei buoni da emettersi a favore del creditore espropriante dovesse essere per conseguenza maggiore della somma predetta, i buoni stessi non saranno consegnati all'avente diritto se prima questi non provi di aver corrisposto al possessore del buono espropriato o di aver versato nella Cassa depositi e prestiti a disposizione di esso la somma eccedente.

È fatta eccezione pel caso che i nuovi buoni dovessero, ai termini del decreto di espropriazione, essere consegnati ad un agente di cambio, incaricato della loro alienazione e della distribuzione del prezzo ricavato.

Art. 38.

Se i buoni dati in cauzione sono annotati di vincolo, la Direzione generale del tesoro, sulla esibizione del decreto dell'autorità competente e sentita l'Avvocatura erariale, provvede pel loro annullamento con apposita dichiarazione, da riportarsi sulla matrice e contromatrice, e da comunicarsi alla tesoreria sulla quale, a senso dell'art. 32, risulti assegnato il pagamento degli interessi, per impedire ogni ulteriore pagamento.

Dell'avvenuta espropriazione e del conseguente annullamento del buono è dato avviso al pubblico per mezzo della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e delle Camere di commercio.

Art. 39.

In sostituzione del buono o dei buoni annullati la Direzione generale del tesoro emette altri buoni nei modi, nei limiti e colle forme stabilite dai precedenti articoli 36 e 37.

Art. 40.

Quando i buoni dati in cauzione sono espropriati per conto e nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, la stessa Direzione generale del tesoro provvede, in quanto occorra, all'alienazione dei buoni emessi in sostituzione dei buoni espropriati, ed al versamento in tesoreria delle somme ricavate, con attribuzione ai competenti capitoli del bilancio dell'entrata, o alla distribuzione del prezzo agli aventi diritto.

Però, ove il prodotto dell'alienazione non avesse una speciale destinazione ad un determinato capitolo del bilancio o ad un impiego prestabilito, o dovesse introitarsi come entrata eventuale del tesoro, il buono espropriato sarà annullato senza far luogo ad emissione di buoni in sostituzione.

La somma corrispondente figurerà nel bilancio dell'entrata fra i proventi eventuali e nel bilancio del Ministero del tesoro come spesa pel rimborso anticipato di buoni a lunga scadenza.

CAPO VII.

Anticipazioni — Depositi delle Compagnie di assicurazione — Investimenti da parte di Amministrazioni speciali ed enti morali.

Art. 41.

Le anticipazioni sui buoni a lunga scadenza consentite agli Istituti di emissione e di credito giusta l'articolo 3 della legge 7 aprile 1892 sono regolate, in quanto riguarda l'operazione nei rapporti coi terzi e salvo la durata, dalle discipline vigenti nei rispettivi statuti.

Gl'Istituti d'emissione debbono annualmente giustificare nei modi che saranno indicati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio di aver alienati ossia liquidati gl'impieghi diretti in buoni del tesoro a lunga scadenza nel termine fissato dall'articolo predetto.

Art. 42.

Gl'interessi dei buoni del tesoro a lunga scadenza depositati dalle Compagnie di assicurazione sulla vita, giusta l'articolo 4 della legge 7 aprile 1892 n. 111, sono riscossi alla loro scadenza a cura della Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti ed impiegati nell'acquisto o di altri buoni della stessa specie, oppure di titoli del Debito pubblico, nei modi stabiliti dall'articolo 55 e seguenti dal rego-

lamento approvato col regio decreto 27 dicembre 1882 n. 1139, per l'esecuzione del Codice di commercio.

Allorchè i buoni siano divenuti rimborsabili nei casi previsti dallo articolo 2 della citata legge, i rappresentanti della Società intestatarie dei depositi dovranno sostituirli con altri buoni della stessa specie, ovvero mediante titoli del Debito pubblico per un capitale effettivo non minore di quello divenuto esigibile. In difetto, i rappresentanti delle dette Società dovranno munire i buoni rimborsabili di *girata al l'ordine* della Cassa dei depositi e prestiti, che riscuoterà il capitale e ne curerà il reimpiego nella stessa guisa che fu determinata per l'importo derivante dagli interessi.

Art. 43.

Agli effetti dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1892 n. 111, la Cassa dei depositi e prestiti e gestioni annesse l'Amministrazione del Fondo pel culto, l'Amministrazione della Massa guardie di finanza, le Opere pie, gl'Istituti di beneficenza, le Casse di risparmio, ed in genere ogni Corpo od Ente morale che, per disposizioni di leggi, decreti e regolamenti, siano tenuti o autorizzati ad impiegare i loro fondi disponibili in titoli del Debito pubblico, possono a questi sostituire i buoni a lunga scadenza tanto per gl'investimenti già esistenti, quanto per quelli che dovranno ulteriormente operarsi.

Art. 44.

Nelle cauzioni prestate nell'interesse dello Stato, comprese quelle per l'appalto delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette la sostituzione di buoni del tesoro alla rendita consolidata ha luogo calcolando i buoni secondo il loro importo e la rendita secondo il valore capitale pel quale fu ammessa per cauzione.

L'Amministrazione centrale della Cassa depositi e prestiti e quella del Debito pubblico procederanno allo svincolo della rendita depositata o annotata di vincolo per cauzione sulla esibizione della polizza di deposito dei buoni dati in cauzione, o dei buoni stessi annotati di vincolo, e sulla dichiarazione della Direzione generale del tesoro che i buoni sono destinati alla sostituzione della rendita da svincolarsi.

CAPO VIII.

Smarrimento — Sottrazione e distruzione.

Art. 45.

Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di buoni, la parte interessata, per ottenerne altri in sostituzione, deve produrre istanza alla Direzione generale del tesoro indicando tutti gli estremi dei buoni distrutti, smarriti o sottratti.

L'Amministrazione, riconosciuta la regolarità della richiesta, provvede alle pubblicazioni stabilite dall'articolo 589 del regolamento di contabilità generale.

Trascorsi i termini, e adempiuto alle formalità di cui al successivo articolo 590, ove nulla osti, emetterà nuovi buoni, previo annullamento delle contromatrici, da unirsi alle rispettive matrici, dei buoni vecchi.

I nuovi buoni porteranno l'indicazione della data e del numero di quelli da cui derivano e del fatto che ha dato luogo alla nuova emissione.

Art. 46.

Le cedole degli interessi annuali non scadute vengono comprese nei nuovi buoni se la parte interessata presti una corrispondente cauzione da restituirsi quando il Tesoro, in seguito ai riscontri e discarichi di contabilità, abbia accertato che le cedole, trascorso il quinquennio della prescrizione, non siano state pagate due volte.

In difetto della cauzione, i buoni si rilasciano senza cedole, salvo alla parte di chiedere ed ottenere il pagamento del corrispondente importo alla scadenza dei termini o dopo gli accertamenti preaccennati, per effetto dei quali le cedole risultino riscosse.

Il rilascio dei nuovi buoni non pregiudica nei rapporti privati le eventuali ragioni di diritto verso chi li abbia ottenuti.

Art. 47.

Nel caso di smarrimento o distruzione della dichiarazione di ricevuta provvisoria di cui all'articolo 9 e della contromatrice del buono, si provvede a senso dell'articolo 596 del regolamento di contabilità generale.

Roma, addì 10 aprile 1892.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Il Numero **121** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1892 n. 111, con la quale il Governo del Re è autorizzato ad emettere buoni del Tesoro a lunga scadenza, da collocarsi alla pari;

Veduto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato col Reale decreto 10 aprile 1892 n. 120.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'interesse da corrispondersi sui buoni del Tesoro a lunga scadenza, che in conto della emissione autorizzata per l'esercizio 1891-92 si alieneranno a tutto giugno p. v., è fissato nella misura annua di 5.1843318 per cento al lordo, e del 4 50 per cento al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1892.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* B CHIMIRRI.

Relazione *del Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re** *in udienza del 10 aprile 1892 sulla prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 27,000 in aumento al capitolo n. 33 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891 92.*

SIRE,

Il grave infortunio patito dai comuni dello Zollo, i disastri della grandine nel Veneto, nelle Puglie, nel Molise e nel Piemonte, le frane avvenute nel comune di Campomaggiore, i danni prodotti dal terremoto nella provincia di Roma e le recenti inondazioni nell'Alta Italia, esaurirono l'assegnazione fatta pel corrente esercizio al capitolo numero 33: *Servizio di pubblica beneficenza – Sussidi* » del bilancio del Ministero dell'interno, che è destinato a porre in grado il governo di concorrere ad alleviare, in simili dolorose circostanze, i bisogni più urgenti.

Non essendo possibile dispensarsi dal concedere ulteriori sussidi e occorrendo eziandio assicurare questo importante ramo di servizio fino al 30 giugno prossimo, il Consiglio dei ministri riconobbe necessario e urgente di portare al su citato capitolo un aumento di lire 27,000, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di ri-

serva per le spese impreviste, il quale per l'uso severo che se ne fece durante l'esercizio corrente, presenta anco a una somma disponibile di lire 736,503,51.

In coerenza a tale deliberazione mi onoro rassegnare all'approvazione della M. V. il seguente decreto.

Il Numero 175 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 17 febbraio 1884 n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, ridotto a lire 1,500,000 colla legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1891-92, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 763,496.49, rimane disponibile la somma di L. 736,503.51;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritte al capitolo n. 108 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1891-92, è autorizzata una 13ª prelevazione nella somma di lire ventisettemila (L. 27,000), da portarsi in aumento al capitolo num. 34 «Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio predetto.

Questo Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in Legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1892.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con Regi decreti in data dal 10 marzo al 3 aprile 1892:

Cantibi Emilio, agente di 2ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette, è collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute per tre mesi, a decorrere dal 1° aprile 1892;

Lucchesi Albino, ufficiale d'ordine di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Novara ad Aquila;

Montanari Ugo, vice segretario amministrativo di 3ª classe id. id. da Mantova ad Aquila;

Ferrini Agostino, Massaron Eugenio, Navarotto Guido, Calogari Angelo Felice, Gasparini Angelo, Grande Tommaso, Giordani Giuseppe, Gambarini Augusto, Tripiciano Enrico, Carletti Augusto, Girelli Cesare, De Giorgio Michele, Tazzariol Filippo, Buzio Guido, Tornadù Adolfo, De Julio Napoleone e Daniani Giovanni, sono nominati allievi ufficiali di dogana in seguito ad esame;

Irace Giovanni, ufficiale di dogana di 2ª classe, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, a decorrere dal 16 marzo 1892;

Bruno Bruno, ricevitore del registro, id. id. id id. id. dal giorno della sua surrogazione;

Ruggiero Giovanni, tenente daziario di 2ª classe in soprannumero agli organici, id. in aspettativa, id, per motivi di salute per mesi sei, id. dal 1° marzo 1892;

Di Grazia Carlo, commesso aggiunto in soprannumero nell'Amministrazione dei dazi di consumo in Napoli, sospeso dallo stipendio e dal servizio a tempo indeterminato, è destituito dall'impiego con perdita di ogni diritto a pensione od indennità;

Zaccagnini ing. Camillo, segretario amministrativo di 2ª classe nelle direzioni compartimentali del catasto è nominato segretario amministrativo di 3ª classe nell'Ufficio centrale del catasto;

Bernardi Jacopo, Tucconi Gustavo, Bier Attilio, Salvatori Vincenzo, Liverani Giuseppe e Costa Giovanni, ingegneri catastali straordinari sono nominati ingegneri di 3ª classe nel corpo tecnico del catasto, in seguito ad esperimento;

Ferraiuolo Filippo, geometra catastale straordinario, è nominato geometra di 3ª classe id., a seguito di concorso;

Figliola Giuseppe, vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, stato destinato a Caltanissetta mediante decreto ministeriale del 3 marzo 1892, è assegnato invece a Potenza;

Re Giovanni, magazziniere di vendita dei generi di privativa, è dichiarato dimissionario con effetto dal 20 febbraio 1892, per non aver raggiunta la residenza prefissagli;

Marazzi Giovanni, ufficiale di dogana di 1ª classe, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 1° aprile 1892;

Fattori Giuseppe, id. id. id., id. id. id. id, id. id.;

Zelaschi comm. ing. Pietro, direttore compartimentale del catasto, id. id. id. id., id. id.;

Trivelli Luigi, ricevitore del registro, id. id. id. per età avanzata, a datare dal giorno della sua surrogazione;

Righi Alessandro, ispettore di 3ª classe nel corpo delle guardie di finanza, id. id. id. per anzianità di servizio, id. dal 1° aprile 1892;

Josti Pietro già esattore governativo delle imposte dirette in disponibilità, id. id. id., id. dal 9 febbraio 1892;

Megali Stanislao, ufficiale d'ordine di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Caltanissetta a Reggio-Calabria;

Magnifico Carlo, primo segretario di 2ª classe id., id. da Caltanissetta ad Udine;

Rotolo Paolo e Marini Carlo, ricevitori di 3ª classe nell'Amministrazione delle dogane, sono nominati ufficiali di 1ª classe nell'Amministrazione stessa;

Bareghi Ettore e Bianchi Vittorio, id. di 4ª classe id., sono promossi alla 3ª;

Costa Daniele, Bianchi Felice e Zuffo Baldassarre, id. id. id., sono nominati ufficiali di 2ª classe;

Dupiè Giuseppe, ricevitore di 4ª classe id., è retrocesso al posto di ufficiale di 3ª classe;

Ardisson Arcadio, Fumasoli Luigi, Mostrallet Ettore, Momigliano Raffaele, Della Santa Enrico, Balestreri Ottavio, Morosini Umberto e Bodrito Paride, ufficiali di 3ª classe id., sono nominati ricevitori di 4ª classe.

Con R. decreto del 24 marzo 1892:

L'ingegnere cav. Pietro Carmine, deputato al Parlamento, e l'avvocato comm. Pietro Gatti, consigliere della Corte dei conti, sono nominati membri della Commissione centrale di sindacato sull'Amministrazione e vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico, stata istituita con l'art. 8 della legge 15 agosto 1867 n. 3848.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 27 marzo 1892:

I seguenti ufficiali dell'arma di fanteria sono promossi al grado per ciascuno indicato:

I corpo d'armata.

Tavallino Andrea, maggiore 12° batt. Ivrea, tenente colonnello 12° batt. Ivrea.
Arcari Francesco, capitano 3° regg. alpini batt. Pinerolo, maggiore 4° regg. alpini batt. Susa.

III corpo d'armata.

Paoletti di Rodoretto cav. Ferdinando, maggiore 54° batt. Brescia, tenente colonnello 54° batt. Brescia.
Rondello cav. Prospero, id. 55 id. Brescia, id. 55 id. Brescia.
Mingotti Giuseppe, capitano 5° regg. alpini batt. Tirano, maggiore 5° regg. alpini batt. Tirano.
Guasco di Bisio march. Francesco, id. 5° id. id. Edolo, id. 5° id. id. Edolo.

IV corpo d'armata.

Reina Giuseppe, capitano 73 batt. Pavia, maggiore 73 batt. Pavia.
Cresci Antiqui conte Oddo, id. 67° id. Parma, id. 67° id. Parma.
Grechi Ercole, id. 74 id. Pavia, id. 74° id. Pavia.
Martelli Oreste, id. 70° id. Piacenza, id. 70° id. Piacenza.

V corpo d'armata.

Tur Enrico, capitano 108 batt. Venezia, maggiore 108 batt. Venezia.

VI corpo d'armata.

Molena Pietro, maggiore 130° batt. Ravenna, tenente colonnello 130° batt. Ravenna.
Campais Giacinto, capitano 121° id. Bologna, maggiore 121° id Bologna.
Guidetti Landini-Corbelli Attilio, id. 118° id. Reggio Emilia, id. 117° Reggio Emilia.

VII corpo d'armata.

Bonanni conte Pietro, maggiore 146 batt. Macerata, tenente colonnello 154° batt. Chieti.
Napoleone Gaetano, capitano 153° id. Chieti, maggiore 151° id. Teramo.
Colini Francesco, id. 148° id. Ascoli Piceno, id. 142° id. Pesaro
Torcione Olinto, id. 168° id. Foggia, id. 168° id. Foggia.

VIII corpo d'armata.

Mugnaini Augusto, capitano 193° batt. Livorno, maggiore 196° batt. Livorno.
Bacci Luigi, id. 180° id. Arezzo, id. 197° id. Livorno.
Baldi Antonio, id. 17?° id. Pistoia, id. 185° id Siena.
Guicciardini conte Alceo, id. 187° id. Siena, id. 172° id. Firenze.

IX corpo d'armata.

Arcangeli Aristide, maggiore 205° batt. Spoleto, tenente colonnello 216° batt. Frosinone.

X corpo d'armata.

Ziccardi Ferdinando, capitano 241° batt. Avellino, maggiore 235° batt. Nola.
Marotta Cesare, id. 230° id. Napoli, id. 223° id. Caserta.
Zito Giuseppe, id. 232° id. Napoli, id. 233° id. Salerno.
Silvani-Loreni cav. Demetrio, id. 2.5° id. Benevento, id. 225° id. Benevento.
Moderni Pompeo, id. 241° id. Avellino, id. 241° id. Avellino.

XI corpo d'armata.

Danioli Giovanni, capitano 261° batt. Barletta, maggiore 257° batt. Barletta.
Tomasicchio Marino, id. 254° id. Bari, id. 258° id. Barletta.
Lo Stumbo Federico, id. 27?° id. Cosenza, id. 2?° id. Lecce.
Zinzi cav Lorenzo, id. 280° id. Catanzaro, id. 281° id. Reggio Calabria.
Infranzi Vincenzo, id. 255° id. Bari, id. 255° id. Bari.
Mon anari Camillo, id. 256° id. Bari, id. 256° id. Bari.
Greco Luigi, id. 261° id. Barletta, id. 261° id. Barletta.
Tosti Giuseppe, id. 283° id. Reggio Calabria, id. 283° id. Reggio Calabria.

XII corpo d'armata.

Maniscalco Giuseppe, maggiore 289° batt. Palermo, tenente colonnello 289° batt. Palermo.
Scolari Luigi, capitano 305° id. Messina, maggiore 306° id. Messina.
Nigrelli Angelo, id. 309° id. Caltanissetta, id 297° id. Girgenti.
Lorenzini Romolo, id. 29?° id. Trapani, id. 290° id. Trapani.

I seguenti capitani di milizia territoriale, arma d'artiglieria, sono promossi al grado di maggiore e destinati al comando della brigata per ognuno indicata.

V corpo d'armata.

Asteo Alessandro, 38ª compagnia Venezia, brigata di Padova.

XII corpo d'armata.

Santulli Francesco, 97ª compagnia Messina, brigata di Messina.
Ottone Giuseppe, 99ª id. Siracusa, id. Palermo.

Con R. decreto del 3 aprile 1892:

Sponeni Augusto, tenente genio, 14ª compagnia Venezia, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 7 aprile 1892:

Tuba Francesco, tenente fanteria 169° batt. Foggia, accettata la dimissione dal grado.
Servi I Giuseppe, sottotenente 211° id. Roma, nato nel 1831, id. id.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 3 aprile 1892:

Bollone cav. Paolo, già tenente colonnello nella milizia territoriale, proveniente dagli ex ufficiali, dimorante in Asti, inscritto collo stesso grado nella riserva, arma di fanteria.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R decreto del 3 aprile 1892.

Baldanza Rocco, archivista di 3ª classe nel Ministero della guerra, collocato a riposo per infermità comprovata dal 1° maggio 1892.

Con R. decreto del 3 aprile 1892:

Migliaccio cav. Federico, topografo principale di 2ª classe dell'Istituto geografico militare, promosso topografo principale di 1ª classe.
Bidelli Vittorio, id. id. id., id. id.
Juglaris Giuseppe, topografo di 1ª classe id., id. topografo principale di 2ª classe.
De Notaris Gaetano, id. id. id., id. id.
Vassilo Luigi, id id. id., id id.
Ciorlieri Gerardo, id. 2ª classe id., id. topografo di 1ª classe.
Comandoli Ranieri, id. id. id., id. id.
Bonazzi Bruto, id. id. id., id. id.
Martelletti Giovanni, aiutante topografo di 1ª classe id., id. topografo di 2ª classe.
Rimbotti Dialma, id. id. id., id. id.
Capponi Felice, id. id. id., id. id.
Valle Umberto, id. 2ª classe id., id. aiutante topografo di 1ª classe.
Varalto Giuseppe, id id. id., id. id.
Gaûbe Francesco, id. id. id., id. id.
Marini Angelo, aspirante aiutante topografo id., id. aiutante topografo di 2ª classe.
Antonucci Oreste, id. id., id. id.
Grupelli Enrico, id. id., id. id.

MONTE DELLE PENSIONI per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti

ELENCO delle pensioni e delle indennità conferite dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti nella sua adunanza del 13 aprile 1892, colla ripresa di quelle già conferite nelle adunanze anteriori.

N. d'ordine progressivo delle Pensioni	N. d'ordine progressivo delle indennità	INSEGNANTI: COGNOME, NOME E PATERNITÀ	SEDE dell'ultimo insegnamento: comuni	SEDE dell'ultimo insegnamento: provincie	NATURA degli assegni conferiti: pensioni annue	NATURA degli assegni conferiti: indennità per una volta tanto
572	116	Complesso delle pensioni e delle indennità conferite nelle adunanze anteriori L			156,337 69	101,599 10
		Pensioni e indennità conferite nell'adunanza del 13 aprile 1892				
573	»	Garea Del Forno Maria Felicita Virginia fu Giov. Antonio	Vigevano	Pavia	479 97	—
574	»	Garigoli (Grigoli) Rosa Catterina fu Gio. Battista	Vinzaglio	Novara	320 63	—
575	»	Mancini Simone fu Gaspero	San Miniato	Firenze	353 8[illegible]	—
576	»	Milanesi o Milanese Angela fu Carlo	Seminara	Pavia	347 55	—
577	»	Aveta Giulia fu Luigi	S. Maria C. V.	Caserta	169 94	—
578	»	Morrone Teresa fu Ettore	Bellosguardo	Salerno	131 08	—
579	»	Dolci in Peronoeni Aurelia fu Gio Batista	Strozza	Bergamo	2[illegible]0 66	—
580	»	Colosimo Domenico fu Francesco	Motta S. Lucia	Catanzaro	416 59	—
581	»	Sampietro Gerolamo fu Giuseppe	Mede	Pavia	135 91	—
582	»	Calvi Eurichetta fu Ignazio	S. Pietro a Patierno	Napoli	110 83	—
583	»	Roncati Fulgenzio fu Francesco	Tribiano	Milano	435 —	—
584	»	Brunelli Giacomo fu Giovanni	Orzinuovi	Brescia	357 28	—
585	»	Antolini Arcadio fu Gio. Batista	Trivigliano	Roma	445 83	—
586	»	Coda Vittoria vedova Maneglia fu Antonio	Occhieppo Inferiore	Novara	133 29	—
587	»	Coscia Maria Angela Maddalena Teresa fu Giuseppe	Luccarello	Genova	241 33	—
588	»	Cribari Gaspare fu Luigi	Civita	Cosenza	122 86	—
589	»	Maffetti Gio. Battista fu Innocenzo	Pompiano	Brescia	115 24	—
590	»	Diaz De Palma Giuseppe fu Ferdinando	Orbetello	Grosseto	356 65	—
591	»	Tirelli Angela fu Simone	Racconigi	Cuneo	513 11	—
592	»	Padovan Giordano fu Giacomo	Faedis	Venezia	338 95	—
593	»	Giacchero o Giachero Giovanni fu Vincenzo	Mombaruzzo	Alessandria	382 99	—
594	»	Cortesi Proserpina fu Pellegrino	Caridà	Reggio Calabria	4[illegible]9 57	—
595	»	Faccini Giuseppina fu Giuseppe	Arzergrande	Padova	102 41	—
596	»	Molteni Andrea fu Carlo	Cisano	Bergamo	349 12	—
597	»	Malocchi Bassano fu Andrea	Valgreghentino	Como	118 82	—
598	»	Marini Domenico fu Francesco	Ospedaletto	Padova	522 —	—
599	»	Marchiori Regina fu Domenico	Montecchio Maggiore	Vicenza	452 59	—
600	»	Sissa Cecilia vedova Rossi fu Alessandro	Dosolo	Mantova	192 71	—
601	»	Gilui Giovanna Maddalena fu Paolo	Mulazzano	Milano	224 93	—
602	»	Roberti Giovannina fu Vincenzo	S. Marco Argentano	Cosenza	181 41	—
603	»	Nigra Francesca Carolina fu Giovanni	Salto	Torino	158 78	—
604	»	Tomassini Alessandro fu Tommaso	Assisi	Perugia	116 89	—
605	»	Redaelli Giuseppina fu Giuseppe	Lecco	Como	338 47	—
606	»	Frozzo Ferrero Teresa fu Lorenzo	Lequio Tanaro	Cuneo	151 21	—
607	»	Luisari Luigi fu Francesco	Mesola	Ferrara	143 29	—
608	»	Ferrari in Ragazzi Adele di Giovanni	Mirandola	Modena	77 63	—
609	»	Piccioli Teresa fu Luigi	Castelfranco	Bologna	239 56	—
610	»	Oliveri Marcello fu Giuliano	Acquasparta	Perugia	447 91	—
611	»	Gervasoni Bernardo fu Pietro	Strozza	Bergamo	265 50	—
(1)	(2)	Scaffa Maria Teresa Carolina fu Amedeo	Sampeyre	Cuneo	(1) 31 05	—
»	117	Bilardi Giuseppa Maria vedova Lapiano fu Antonino	Ronciglione	Roma	—	(2) 375 —
»	118	Rivaldi Rosmunda di Ulisse	Tornolo	Parma	—	700 —
»	119	Pinbello Edvige di Francesco	Illasi	Verona	—	653 33
»	120	Verchiani Caterina di Anselmo	Alberona	Perugia	—	1120 —
»	121	Peyrolo in Sibille Teresa Maria Paola fu Benedetto	Avigliano	Torino	—	1166 67
»	122	Borgognoni in Cingolani Adele di Zeffirino	Montemarciano	Ancona	—	866 67
»	123	Brenner Gastaldi Palmira di Carlo	Givoletto	Torino	—	875 —
»	124	Fiorilli in Vittoreati Florinda fu Michele	Stornarella	Foggia	—	303 83
»	125	Cesarano Rosa fu Giuseppe	Lettere	Napoli	—	500 —
»	126	Marcenaro Teotista fu Pasquale	Ventimiglia	Porto Maurizio	—	950 —
»	127	Saudella Maria Maddalena vedova De Tullio fu Pietro	S. Salvatore Telesino	Benevento	—	738 89
		Totale . . . . . L.			157,311 11	101,847 99

(1) Supplemento alla pensione di L. 134,50 conferitagli nell'adunanza del 19 ottobre 1891 (V. *Gazzetta Ufficiale* N. 249 del 24 ottobre 1891)
(2) » in indennità » 625 — » » 27 aprile 1891 (» » » 105 » 16 maggio 1891)

Roma, addì 14 aprile 1892.

Il Direttore generale del Debito Pubblico
Amministratore del Monte
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Divisione per l'insegnamento primario e normale

AVVISO DI CONCORSO.

È bandito il concorso all'ufficio d'insegnante lettere italiane nel R. Educatorio principessa Maria Clotilde di Napoli, con lo stipendio annuo di lire 1800.

Siffatto concorso sarà per titoli, ed anche per esame ove la Commissione lo creda opportuno, e si effettuerà con le norme stabilite dal R. decreto del 30 novembre 1864, n. 2043.

Coloro che intendono di prendervi parte dovranno farne domanda al Ministero non più tardi del 31 maggio prossimo. Con la domanda scritta in carta da bollo da lira 1,20, saranno uniti i titoli e documenti che seguono.

a) Laurea universitaria o diploma di abilitazione all'insegnamento con lo specchietto dei punti ottenuti negli esami generali e speciali;

b) Fede di nascita;

c) Certificato negativo di penalità;

d) Attestato di buona condotta;

e) Dichiarazione medica di sana costituzione fisica.

Le domande che giungessero dopo il termine indicato, o pervenendo entro il termine medesimo non fossero munite dei relativi titoli e documenti, si avranno come non fatte.

Napoli, 14 aprile 1892.

Il Capo della Divisione
G. CAMMAROTA.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 18 aprile 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	—	—	—	—
Domodossola	sereno	—	14 6	2 8
Milano	1|2 coperto	—	17 8	6 6
Verona	sereno	—	16 0	8 6
Venezia	—	—	—	—
Torino	1|4 coperto	—	16 2	8 0
Alessandria	1 2 coperto	—	17 2	6 7
Parma	1|4 coperto	—	16 2	9 8
Modena	3|4 coperto	—	19 3	9 1
Genova	1|4 coperto	legg. mosso	14 6	10 7
Forlì	3|4 coperto	—	18 4	11 6
Pesaro	coperto	calmo	19 4	8 4
Porto Maurizio	sereno	mosso	17 8	7 0
Firenze	3|4 coperto	—	15 6	7 0
Urbino	coperto	—	15 0	5 6
Ancona	coperto	legg. mosso.	18 8	10 9
Livorno	3|4 coperto	agitato	16 3	11 0
Perugia	coperto	—	15 4	5 9
Camerino	3|4 coperto	—	15 0	6 0
Chieti	sereno	—	22 4	5 0
Aquila	3|4 coperto	—	15 6	5 6
Roma	q. coperto	—	20 5	10 1
Agnone	1|4 coperto	—	16 4	5 3
Foggia	1|4 coperto	—	22 9	10 5
Bari	sereno	calmo	22 5	11 2
Napoli	1|4 coperto	legg. mosso	17 4	10 8
Potenza	1|2 coperto	—	20 7	6 0
Lecce	1|4 coperto	—	20 5	11 8
Cosenza	1|2 coperto	—	15 4	10 6
Cagliari	3|4 coperto	—	20 0	12 5
Reggio Calabria	1 2 coperto	mosso	19 5	13 4
Palermo	sereno	calmo	20 7	6 2
Catania	sereno	calmo	22 [illegible]	11 0
Caltanissetta	sereno	—	17 4	8 6
Siracusa	1|4 coperto	calmo	23 6	11 9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 18 aprile 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 761.5
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 50
Vento a mezzodì . . . . S W moderato.
Cielo . . . . quasi coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 18°,0. Minimo = 10°,1.
Pioggia in 24 ore: mm. 0.2.

Li 18 aprile 1892.

In Europa pressione alta sulla Russia settentrionale e centrale, aumentata all'occidente, irregolare e poco diversa da 760 mm. altrove.

Mosca 771; Brest 767; Danimarca 765.

In Italia nelle 24 ore: barometro notabilmente salito; venti fort intorno al ponente, qualche pioggerella; temperat ra diminuita; mare agitato lungo la costa tirrenica e a Palermo.

Stamane: cielo nuvoloso; venti freschi intorno al ponente; barometro a 763 mm. in Sicilia, a 761 in Sardegna, leggermente depresso a 758 mm. al Nord.

Mare mosso o agitato lungo la costa tirrenica.

Probabilità: venti freschi ad abbastanza forti intorno al ponente; cielo vario con qualche pioggia o temporale specialmente sull'Italia superiore; mare mosso o agitato.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NIMES, 17. — Oggi sarà letta una pastorale in tutte le chiese, diretta dal arcivescovo metropolitano e dai vescovi di Nimes, Valenza, Viviers e Monpellier al clero ed ai fedeli delle loro diocesi.

La pastorale tratta specialmente dell'enciclica del papa e dice essere dovere di cittadino assicurare l'avvenimento dei cattolici al potere mediante le elezioni.

PARIGI, 17. — Annunziasi da Madrid che ieri, a Tarrago, nella provincia di Tarragona, una persona armata di pugnale entrò nella chiesa e ferì parecchie persone.

A Lerida, un individuo armato di revolver e spada entrò in chiesa ferì il prete ufficiante e uccise un devoto. Ferì pure altre persone, quindi scomparve.

PARIGI, 17. — La *Lanterne* chiede lo sfratto pei vescovi che provocassero disubbedienza alle leggi.

PARIGI, 18. — L'*Eclair* dice correr voce che l'esploratore Brazzà sarebbe costretto ad abbandonare la spedizione verso il lago Tchad.

LONDRA, 18. — Lo *Standard* ha da New-York:

« I ribelli del Venezuela essendosi impadroniti della ferrovia inglese, che conduce dal Tuecas alle miniere di rame, una nave inglese ricevette ordine di partire dall'Isola della Trinitad pel Venezuela ».

PALERMO, 18. — È morto l'on. senatore Agostino Todaro, professore in questa R. Università.

MADRID, 18. — Ogni dimostrazione nella strada pubblica è interdetta pel 1° maggio.

Le truppe saranno consegnate nei quartieri, a datare dal 29 corrente mese.

Gli ufficiali ed i soldati in congedo verranno richiamati sotto le armi.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 18 aprile 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn 92	—	—	92,50 92,52 1/2	92 51 1/4	92,47 1/2 50 52 1/2		— —
» 2.a grida		—	—		— —			— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —
» 2.a grida	»	—	—		— —			57 50 1
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			99 50 2
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			92 — 3
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			99 4
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			102 15
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			420 —5
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			410 —6
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			449 —7
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			477 —
» » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			485 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —	627,50		— —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			487 —
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1290 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1003 —
» » Generale	1 luglio 91	500	425		— —	312 11 1/2 10 1/2 10		— —
» » »	»	500	400		— —			— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			290 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			25 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			435 —
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			300 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —			376 —
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			— —
» » Romana per l'Illum. a Gas	15 ottob. 91	500	500		— —	731 732		— — 9
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —	1062		— —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —			230 —
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —			169 —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			75 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			118 —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			300 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem 91	250	250		— —			210 —
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			41 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 9	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	179 79 1/4 79 1/2 80		— —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			80 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			234 —
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			436 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			410 —
» » 4 0/0	»	250	250		— —			470 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

16 aprile 1892.

Consolidato 5 0/0 . . . L. 92 600
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso » 90 430
Consolidato 3 0/0, nominale » 57 162
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 55 757

R. TANLONGO, Presidente

Ex £. 1,30 — Id. £. 2,17 — Id. £. 2,17 — Id. £. 2,17 — Id. £. 10 — Id. £. 10 — Id. £. 10,78. — Ex saldo div. £. 35.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	103 05
	Parigi	Cheques	— —	— —	103 85
2 1/2	Londra	90 giorni	— —	— —	25 93
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi } 23 Aprile
Prezzi di compensazione }
Compensazione 29 »
Liquidazione 30 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PERICOLI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MARZO 1892.

Rendita 5 0/0	92 —	Az. Banco di Roma	290 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0/0	53 25	» Banca Tiberina	35 —	» » Navig. Gen. Italiana	305 —
Obbl. Beni Eccles.	94 —	» » Ind. e Com.	550 —	» » Metallurgica Italiana	220 —
Prest. Rotschild 5 0/0	102 —	» » » Certif.	455 —	» » della Piccola Borsa	210 —
Ob. città di Roma 4 0/0	425 —	» Soc. Cred. Mobil.	370 —	» » Caoutchouc	60 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —	» » » Merid.	45 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —	» » Gas stampigl.	785 —	» » Risanamen.	150 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	485 —	» » Acqua Marcia st.	1090 —	» » Fondiar. incendi	85 —
Az. Fer. Meridionali	618 —	» » Condot. d'ac.	233 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	485 —	» » Gen. Illumin.	235 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	410 —
» » » certif.	475 —	» » Tramway Om.	118 —	» » » 4 0/0	170 —
» Banca Nazionale	1310 —	» » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	290 —
» » Romana	1010 —	» » Molini e Magaz. Gen.	80 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —
» » Gen. vers. 425)	32[illegible] —	» » Immobiliare	175 —		
» » » » 450)	349 50	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	— —		

TURINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.